

ISTRUZIONI OPERATIVE

- 1) Beneficiari: hanno diritto agli aiuti gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio della Regione Piemonte, in qualità di Piccole e Medie imprese e Micro imprese (di cui agli articoli 1 e 2 dell'Allegato 1 del Reg. UE 2022/2472 del 14/12/2022 - ABER), iscritti all'Anagrafe Agricola regionale che hanno subito predazioni nel periodo dal 01/01/2026 al 30/06/2026. L'obbligo di appartenenza alla categoria PMI non è richiesto agli allevatori che non esercitano attività di impresa in quanto non rappresentano un rischio alla libera concorrenza.
- 2) Allevatore: detentore dei capi al momento dell'evento predatorio riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento, rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio; in caso di predazione in alpeggio, per allevatore si intende il detentore in alpe (colui che mette in atto almeno un sistema di difesa di cui alla DGR n. 2-2869 del 27/07/2026).
- 3) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione "Danni da avversità atmosferiche e altri aiuti di stato (NEMBO)" alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/danni-avversita-atmosferiche-altri-aiuti-stato-nembo>, entro il **9 ottobre 2026**, per:
 - l'indennizzo dei capi predati nel periodo **dal 01/01/2026 al 30/06/2026**;
 - l'indennizzo dei danni indiretti agli animali feriti e per le perdite di produzione **dal 01/01/2026 al 30/06/2026**.
- 4) Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali, comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.
Gli indennizzi del presente bando non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.
- 5) Nel caso in cui l'ammontare richiesto alla chiusura del bando superi il valore della disponibilità finanziaria per il 2026, per l'attuazione del programma in oggetto, gli aiuti verranno corrisposti seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande fino ad esaurimento risorse.
- 6) **Ai fini del presente bando, l'indennizzo sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui i dati del verbale di accertamento della predazione siano stati registrati sulla piattaforma regionale ARVET (www.arvet.reteunitaria.piemonte.it).**
- 7) Nel caso delle sole specie zootecniche per le quali sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito di evento predatorio, nel solo caso in cui nel verbale sia presente almeno un capo morto a seguito di evento predatorio; il verbale (e la banca dati ARVET) dovrà riportare il numero di capi dispersi e la loro matricola di iscrizione nella banca dati nazionale. Se al momento del sopralluogo, non è possibile l'identificazione tempestiva delle matricole dei dispersi, queste ultime dovranno essere comunicate entro 30 giorni lavorativi all'ASL, ai fini dell'aggiornamento del verbale.
- 8) Indicazioni per la compilazione della domanda:
 - in "Allegati" è obbligatorio inserire il verbale di predazione dell'ASL o di soggetti con queste convenzioni;
 - nel caso in cui venga chiesto il risarcimento di un capo iscritto al libro genealogico, è obbligatorio l'inserimento in "Allegati" del certificato di iscrizione al libro genealogico di appartenenza;
 - nel caso in cui venga chiesto il risarcimento per le spese veterinarie e farmaceutiche sostenute per gli animali oggetto dell'attacco predatorio, è obbligatorio l'inserimento in "Allegati" delle fatture probatorie;

- nel caso in cui la presenza di cani da guardiania sia l'unico sistema di difesa adottato, in "Allegati" è obbligatorio inserire il Modello 7 di monticazione o una dichiarazione contenente le matricole dei cani presenti durante l'evento predatorio e il titolo al possesso dei cani (nel caso in cui la proprietà degli stessi sia differente dal beneficiario);
- per i capi ad indennizzo, la compilazione del campo "Matricola" è obbligatoria e per ogni intervento dovrà essere inserita una sola matricola di identificazione (**digitando solo la parte numerica, escludendo il prefisso letterale nella compilazione**);
- **tutte le matricole dovranno riportare 12 caratteri numerici.**

Nel caso di matricole aventi la parte numerica inferiore a 12 cifre (es. matricole estere), la colonna dovrà essere valorizzata aggiungendo, una o più volte, il numero 0 (zero) al fondo della matricola, al fine di pareggiarla a 12.

Per matricole aventi un numero di cifre maggiori a 12, bisognerà inserire la matricola togliendo le prime cifre numeriche in eccesso, a partire dall'inizio della sequenza.

Nel caso di capi giovani predati privi di matricola, la colonna dovrà essere valorizzata con '000000000000';

- **pena l'impossibilità di presentare la domanda di sostegno, la specie, la categoria animale, l'eventuale stato di gravidanza, lo stato di capo morto/disperso, l'età e il sesso del capo per cui si chiede l'indennizzo e il beneficiario/detentore devono coincidere con quanto riportato nell'anagrafe veterinaria regionale ARVET.**

9) Gli allevatori, per poter accedere all'aiuto, devono obbligatoriamente aver messo in atto almeno un sistema di difesa di cui agli artt. 7 e 8 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026, come richiesto dal punto 7 dell'Art. 29 del Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022. Si precisa che per intervalli orari "Notte/Giorno", di cui allo schema art. 8 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2-2869 del 27 luglio 2026, si considerano notturni gli eventi predatori avvenuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 6:59 del giorno successivo.

10) Per tutte le specie l'indennizzo dei danni diretti è pari al 100% del valore commerciale del capo morto o disperso a causa di predazione, facendo riferimento alla tabella, di cui all'Allegato 2 del presente atto.

11) L'indennizzo, di cui al punto precedente, è aumentato del 15% qualora la categoria animale selezionata in domanda sia riferita ad un animale gravido e tale circostanza sia stata riportata sulla banca dati ARVET.

12) Sono riconosciuti i danni indiretti nel limite massimo di quanto è previsto dall'art. 4.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026 "Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno indiretto".

13) Le spese sostenute dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida ai fini fiscali) devono essere direttamente connesse con l'evento predatorio :

- le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se, nella fattura, è affermato che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione (deve essere riportato il riferimento al numero di verbale e/o le matricole dei capi feriti);
- le spese di cui sopra saranno riconosciute se il relativo documento fiscale è stato emesso entro 30 giorni dall'evento predatorio che ha causato il ferimento.

14) I danni causati dalle predazioni da grandi carnivori, ancorché registrati sulla piattaforma regionale ARVET, non verranno risarciti nei seguenti casi:

- qualora su ARVET la predazione da grande carnivoro risulti dubbia, esclusa o inverificabile;
- danni ai capi di bestiame che al momento dell'attacco del predatore non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui essa è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
- danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione di cui agli artt. 7 e 8 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026;
- uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;

- danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate nel periodo dal 01/01/2026 al 30/06/2026;
- per singolo verbale, oltre alle eventuali richieste di indennizzo forfetario e/o delle spese veterinarie e farmaceutiche e/o di capi dispersi non vi sia almeno una richiesta di indennizzo per animale morto a causa di evento predatorio;
- capi dispersi privi di matricola, perché non identificati;
- richiesta di indennizzo del valore commerciale per i capi feriti a seguito di evento predatorio;
- danni a capi per i quali l'allevatore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da predazione;
- la data di predazione non rientra nel periodo previsto dal presente bando.

15) Nel caso di predazioni da orso, l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- apiario censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa elettrificato di cui all'art. 7 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026, come richiesto al punto 7 dell'Art. 29 del Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022;
- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da altra Autorità designata (non registrata sulla piattaforma ARVET in deroga del punto 6 del presente allegato) sul quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di arnie (suddivise in arnie per famiglia o per nucleo) danneggiate e non più utilizzabili;
- allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo dal 01/01/2026 al 30/06/2026.

16) I cani da guardiania utilizzati per la difesa del bestiame (minimo 2) devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

17) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità dal Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche"; lo stesso Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche" approverà l'elenco dei beneficiari con gli importi ammissibili.

18) L'istruttoria delle domande di aiuto è affidata al Settore A1710D "Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC" che potrà effettuare in qualsiasi momento un controllo *in situ*, per verificare la presenza delle misure di difesa indicate nel verbale di predazione redatto dal veterinario dell'ASL competente per territorio o da soggetti con queste convenzionati. I controlli *in situ* dovranno comunque riguardare almeno il 5% delle domande di aiuto. Al termine della fase istruttoria, il Settore A1710D produrrà l'elenco di liquidazione e approverà il provvedimento di concessione al fine della liquidazione, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026.

19) Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito positivo di ammissibilità costituisce avvio del procedimento della seconda fase istruttoria.

20) Per tutto quanto non specificato nel presente allegato, si fa riferimento alla D.G.R. n. 2-2869 del 27 luglio 2026.